

CAMERA DEI DEPUTATI N. 189**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLITANO FRANCESCO, MANNIRONI, BIAGIONI, COTELLESA, LEONE,
MAROTTA, CERVONE, PRIORE, BERLOFFA, TURNATURI, DE MARIA***Annunziata il 29 settembre 1953*

Modifica dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, concernente nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e dalla Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 3, secondo comma, della legge 17 giugno 1951, n. 575, la quale ratificò, con modificazioni, i decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76, venne stabilito che i decreti ratificati avrebbero cessato di aver vigore col 31 dicembre 1952.

Con l'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 49, venne prorogata l'efficacia dei citati decreti 11 maggio 1947 e 28 gennaio 1948 sino a quando non fossero state emanate nuove norme legislative organiche in materia, e si aggiunge che, comunque, detti decreti avrebbero cessato di aver vigore il 31 ottobre 1953.

La disposizione di p^{ro}roga, contenuta nella legge 14 febbraio 1953, n. 49, trova la sua spiegazione nella considerazione che apparse inopportuna la pura e semplice cessazione di efficacia delle norme relative all'applicazione dei diritti in questione, non tanto e non solo per i riflessi dannosi sulla retribuzione di una numerosa categoria di personale (il che va pure tenuto presente) ma per le conseguenze ben gravi che il fatto avrebbe avuto sull'andamento del servizio, particolarmente per quanto si riferisce alle Conservatorie dei registri immobiliari, agli Uffici del Registro e a quelli delle imposte Dirette.

Infatti, col cadere dei diritti, si sarebbe avuto un immediato ed inevitabile arresto del servizio delle Conservatorie, poiché a parte notevole delle spese per il funzionamento di esse si provvede proprio con i diritti riscossi dai conservatori, e si sarebbero verificati anche vari perturbamenti nel servizio degli altri due uffici per quanto riguarda le trascrizioni dei certificati di denunziata successione, le volture catastali, le copie ed i certificati richiesti dai cittadini, ecc., con imprevedibili danni per l'interesse generale.

Queste considerazioni misero in evidenza la necessità, prima di addivenire al drastico provvedimento dell'annullamento dei diritti e compensi, di prorogare l'applicazione di questi fino a quando la materia non fosse stata organicamente regolata con una legge da emanarsi. Si stabilì che la proroga cesserebbe comunque col 31 ottobre 1953, perché parve che detto termine sarebbe stato più che sufficiente per la presentazione e l'approvazione della legge, che avrebbe dovuto regolare organicamente la materia.

Senonché, le note vicende parlamentari verificatesi dopo l'approvazione della legge 14 febbraio 1953, lo scioglimento delle Camere e le successive elezioni, la lunga crisi per la formazione del nuovo Governo, hanno impedito la presentazione del disegno di legge per il

definitivo e l'organico regolamento della materia e si è riprodotta la situazione anteriore alla emanazione della legge 14 febbraio 1953. E poiché appare certo che entro il prossimo 31 ottobre, anche in considerazione del vasto ed urgente lavoro legislativo che le Camere saranno chiamate a svolgere, non sarà possibile emanare una legge che regoli organicamente la materia dei diritti e compensi, si impone ora, come s'impose nello scorso gennaio, la necessità di prorogare ancora l'efficacia dei decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati, con modifiche, dalla legge 17 luglio 1951, n. 575.

A questo scopo si presenta l'unità proposta di legge, nella quale si è ritenuto opportuno stabilire che la proroga terminerà solo con l'emanazione della legge che regolerà organicamente la materia, e non si è fissato preventivamente un termine a questo fine, ad evitare che eventi, attualmente imprevedibili, conducano nuovamente ad una situazione simile all'attuale.

Sarà in proposito sufficiente, ad avviso dei proponenti, raccomandare vivamente al Governo di provvedere nel più breve termine possibile alla presentazione di un apposito disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, è modificato come appresso:

« I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati, con modifiche, dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, sono prorogati, con le modifiche di cui al successivo articolo 2, sino a che saranno emanate nuove norme legislative organiche in materia ».

ART. 2.

La presente legge ha efficacia dal 1° novembre 1953 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.